



TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il G.E.,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede,
ritenuto che l'assegnazione della casa familiare non sia opponibile alla procedura, risultando trascritta successivamente all'iscrizione dell'ipoteca (cfr. Cass. 10686/2024 *"In caso di vendita forzata di un immobile che è oggetto di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, il creditore che ha iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione dell'assegnazione può, ex art. 2812, comma 1, c.c., far vendere coattivamente il bene come libero"*);

P.Q.M.

rimette gli atti al Professionista Delegato affinché dia corso alla vendita come già disposta.

Venezia, 4.5.2026

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott.ssa Anna Battaglia

